

ACCORDO A SEGUITO DI
CONVENZIONE di NEGOZIAZIONE ASSISTITA
(ai sensi dell'art. 5, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14)

Tra

il Sig. **ALBERTO CLINCO** nato l'11/09/1995 a Milano (MI), c.f. CLNLR95P11F205X, legale rappresentante della **Lumenergy S.R.L.**, con sede legale in Corso Garibaldi n. 98, Sanremo (IM), P. IVA. 01712190089, assistito dall'Avv. Luca Brazziti del foro di Imperia, C.F.: BRZLCU90M13I138X - Tel: 3391034810 - fax: 0184.535249 - PEC: luca.brazziti@avvocatiimperia.it, con studio professionale sito in Sanremo (IM), Via Corradi n. 50;

[Parte Attrice]

&

il Sig. **PAOLO ALBERTI**, nato il 14/04/1983 a Sanremo (IM), c.f. LBRPLA83D14I138X, legale rappresentante della **DueBytes di Paolo Alberti**, con sede legale in Via Beglini n. 34, Taggia (IM), P. IVA. 01553530088, assistito dall'Avv. Christian Giordano del foro di Imperia, C.F.: GRDCRS79D13I138I - Tel: 0184501324 - fax: 0184.623052 - PEC: avvchristian-giordano@pec.it, con studio professionale sito in Sanremo (IM), Via Roma n. 134;

[Parte Convenuta]

PREMESSO

- che tra le Parti, come sopra individuate, è insorta una questione avente ad oggetto una richiesta di risoluzione contrattuale e correlata richiesta di risarcimento;
- che in particolare la Lumenergy S.R.L. esponeva di aver commissionato nel corso dell'anno 2021 alla DueBytes di Paolo Alberti la creazione di un software gestionale per la propria attività nonché di aver richiesto alla stessa, assistenza tecnica;
- che lamentava quindi la Lumenergy s.r.l. la sussistenza di evidenti vizi nel software, il quale non sarebbe stato, in ogni caso, completato nel termine pattuito e lamentava conseguentemente la sussistenza dei danni discesi dallo stesso programma nonché l'assenza dell'assistenza tecnica;
- che richiedeva quindi la Lumenergy s.r.l. la restituzione della somma corrisposta a titolo di compenso alla Duebytes di Paolo Alberti, pari ad €4.500,00, nonché la rifusione dei danni

patiti ed in particolare:

- € 3.004,00 per spese sostenute per n°2 interventi urgenti nelle date del 15.01.2022 e del 31.01.2022;
- € 600,00 a titolo di rimborso per impiego del proprio personale al fine di risolvere i problemi derivanti dal predetto software;
- € 2.500,00 a titolo di lucro cessante,
il tutto per complessivi € 10.604,00;
- che parte convenuta contestava integralmente quanto sostenuto dalla Lumenergy s.r.l., negava ogni responsabilità in proposito, e contestava in ogni caso la sussistenza dei danni lamentati nonché la sussistenza di nesso causale tra i predetti danni e l'opera commissionata alla Duebytes;
- che in data 05.03.2022 la Lumenergy s.r.l. a mezzo del proprio difensore Avv. Luca Brazzit inviava alla Duebytes di Paolo Alberti l'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- in data 15.03.2022 la Duebytes di Paolo Alberti a mezzo del proprio difensore Avv. Christian Giordano, comunicava l'adesione alla negoziazione assistita;
- le parti in data 23.03.2022 stipulavano quindi una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che in data 14 aprile 2022, alle ore 14.30, è stato organizzato l'incontro tra le parti, presso lo studio dell'Avv. Luca Brazzit in Sanremo, Via Corradi,50;
- che le parti hanno esposto le proprie rispettive posizioni;
- che il Sig. Paolo Alberti, personalmente e a mezzo del proprio legale, formalizzava — senza nulla riconoscere ed a mero scopo transattivo — un'offerta economica pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento,00) omnia;
- che le parti, concordemente, stabilivano un termine di giorni 10 al fine di effettuare le opportune valutazioni;
- che le parti inizialmente concordavano che decorso il termine suindicato ed in caso di mancata accettazione dell'offerta così formulata o salvo il raggiungimento di un diverso accordo tra le stesse, il tentativo di negoziazione avrebbe dovuto considerarsi effettuato e fallito ed entrambe sarebbero state libere di agire in giudizio;
- che medio tempore le parti hanno mantenuto contatti e discusso diverse ipotesi transattive;
- che le stesse hanno raggiunto un accordo;

- che tutto quanto sopra premesso, dato atto che il presente accordo non riguarda diritti indisponibili, né verte in materia di lavoro e dopo ampio confronto e discussione, le parti

stipulano e convengono

quanto segue:

A) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

B) Il Sig. PAOLO ALBERTI, nato il 14/04/1983 a Sanremo (IM), c.f. LBRPLA83-D14I138X, in qualità di legale rappresentante della DueBytes di Paolo Alberti, con sede legale in Via Beglini n. 34, Taggia (IM), P. IVA. 01553530088, senza nulla riconoscere ed a mero scopo transattivo, corrisponderà entro 48 ore dalla sottoscrizione del presente accordo alla Lumenergy S.R.L., con sede legale in Corso Garibaldi n. 98, Sanremo (IM), P. IVA. 01712190089, la somma onnicomprensiva di € 2.000,00 (euro duemila,00) mediante bonifico alle coordinate IBAN n. IT06R0306920414100000005033 intestato a parte attrice;

C) La Lumenergy s.r.l., fatto salvo il buon fine del pagamento, rilascia, con la sottoscrizione del presente accordo, ampia e liberatoria quietanza in ordine alla somma corrisposta di cui al punto B);

D) Le parti, con l'esecuzione di quanto in appresso, dichiarano espressamente ed irrevocabilmente di essere interamente soddisfatte di ogni loro reciproco diritto e/o pretesa in qualsiasi modo legati ai fatti, liti o procedure oggetto del presente Accordo e di cui alle Premesse, conseguentemente rinunciando a qualunque reciproco, presente o futura, azione, giudizio, reclamo, procedura, nanti qualsiasi giurisdizione, a titolo di qualunque preteso credito, danno e/o pregiudizio che possa essere in qualsiasi modo correlato ai fatti, ai rapporti contrattuali e/o extracontrattuali e/o agli avvenimenti evocati nelle Premesse e nel presente Accordo, non avendo quindi null'altro a pretendere ciascuna parte nei confronti delle altre in forza del presente Accordo

E) le spese legali sono integralmente compensate.

Sanremo, 11 maggio 2022

Sig. Alberto Clinco



Sig. Paolo Alberti

Avv. Luca Brazziti



Avv. Christian Giordano

Per rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F., autentica delle firme e certificazione della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico

Avv. Luca Brazzit



Avv. Christian Giordano

Ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 copia del presente accordo verrà trasmessa a cura dell'Avv. Luca Brazzit al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Imperia.

Per ricevuta di quanto sopra in data _____

Segreteria C.O.A. di Imperia